

NUMERO TO

(Modello di cessione per i soggetti responsabile che intendono cedere il proprio credito nei confronti del GSE, ad un pool di Banche)

Scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 Novembre 1923, n 2440.

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI

TRA

..... con sede in, codice fiscale, Partita IVA rappresentata da, nato a, il, nella qualità di, di seguito denominato/a per brevità **“Cedente”** e..... con sede in, codice fiscale, Partita IVA, la quale partecipa al presente atto in qualità di creditore cessionario e in qualità di agente in rappresentanza degli altri creditori di seguito indicati rappresentata da, nato a, il, nella qualità di, di seguito denominato/a brevemente **“Agente Cessionario”** o **“Cessionario A”**

..... con sede in, codice fiscale, Partita IVA, la quale partecipa al presente atto in qualità di creditore cessionario, rappresentata da, nato a, il, nella qualità di, di seguito denominato/a brevemente **“Cessionario B”** con sede in, codice fiscale, Partita IVA, la quale partecipa al presente atto in qualità di creditore cessionario, rappresentata da, nato a, il, nella qualità di, di seguito denominato/a brevemente **“Cessionario C”** *(Elencare eventuali ulteriori creditori)*

Il Cessionario A, il Cessionario B e il Cessionario C sono di seguito congiuntamente definiti “**Cessionari**”. Il Cedente e il Cessionario sono di seguito congiuntamente definiti “**Parti**” o ciascuno singolarmente “**Parte**”.

DOCUMENTO DI SINTESI

(documento non obbligatorio da inserire solo nei casi in cui si rendano applicabili le disposizioni della Banca d'Italia)

DOCUMENTO DI SINTESI n. 1/anno del gg/mm/aaaa

Le Parti concordano che questo Documento di Sintesi è parte integrante del contratto cui è unito. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto.

Condizioni economiche

Non è prevista, a carico del cedente, l'applicazione di commissioni o spese.

Agli adempimenti notarili sono applicate le relative tariffe professionali

PREMESSO CHE

- a) il Cedente ha realizzato un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, denominato e ubicato nel sito di Via/Piazza nel Comune di (di seguito denominato “Impianto”)
- b) la realizzazione di tale impianto, di grandi dimensioni, ha richiesto una notevole disponibilità finanziaria, tale da richiedere un particolare finanziamento per il quale il cedente si è rivolto ad una pluralità di banche, costituite in un “pool”;
- c) il Cedente ha stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92 (di seguito denominato anche “GSE”) la Convenzione numero..... (allegata al presente atto sub. All. “A” e di seguito denominata “Convenzione”), riferita al n. pratica/impianto, per il riconoscimento della Tariffa Onnicomprensiva all’energia prodotta e immessa in rete dal medesimo impianto;

d) la Convenzione attribuisce al Cedente il diritto a percepire la Tariffa Onnicomprensiva sino al

e) i Cessionari sono costituiti da più soggetti che operano in “pool”, rappresentati nei da un unico soggetto, che opera in qualità di Agente Cessionario, e sono interessati ad acquisire pro solvendo la totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal Cedente verso il GSE derivanti dalla Convenzione a garanzia del finanziamento sottoscritto in data di un importo massimo di Euro (di seguito, il “**Finanziamento**”) qui di seguito brevemente descritto:

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di cessione di crediti.

Art. 2 – Oggetto

2.1. Con il presente atto, il Cedente cede *pro solvendo* ai Cessionari, che agiscono per il tramite dell’Agente Cessionario, che accetta in nome e per conto dei Cessionari, tutti i crediti presenti e futuri , al netto dei corrispettivi spettanti al GSE, derivanti dalla Convenzione n., fino a scadenza di quest’ultima.

2.3. Con il pagamento, dei suddetti crediti, il GSE è liberato da ogni relativo obbligo.

2.4. Ai sensi dell’art. 1262 c.c. il Cedente consegna ai Cessionari, per il tramite dell’Agente Cessionario, la Convenzione quale documento probatorio dei crediti oggetto di cessione.

2.5. La cessione di cui al superiore punto 2.1 viene effettuata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi, diretti e indiretti, del Cedente nei confronti dei Cessionari derivanti dal Finanziamento e dalla documentazione finanziaria ad esso relativa.

Art. 3 – Mandato all'Agente Cessionario

3.1. I Cessionari diversi dall'Agente Cessionario conferiscono all'Agente Cessionario mandato con rappresentanza affinché quest'ultimo possa rappresentarli nei confronti del Cedente e del GSE in ogni attività che, ai sensi del presente atto, debba essere compiuta dall'Agente Cessionario, dai Cessionari o svolta nei confronti di costoro, ivi inclusa la risoluzione del presente accordo.

3.2. Nessuno dei Cessionari potrà esercitare alcuna pretesa nei confronti del GSE in relazione ai Crediti Ceduti se non per il tramite dell'Agente Cessionario, che rappresenterà la posizione comune dei Cessionari, i quali non potranno esercitare alcuna autonoma ed ulteriore pretesa nei confronti del GSE.

3.3. La nomina dell'Agente Cessionario potrà essere modificata con comunicazione al GSE a firma di tutti i Cessionari mediante raccomandata A/R e con salvezza di tutto quanto fatto in relazione alla cessione sopradetta da parte dell'Agente Cessionario in carica fino alla sua sostituzione.

3.4. Nei limiti di quanto non espressamente previsto nel presente atto, il rapporto tra l'Agente Cessionario ed i Cessionari sarà regolato dalle relative disposizioni contenute nel Contratto di Finanziamento (e, a miglior chiarimento, l'Agente Cessionario che rappresenterà i Cessionari ai fini del presente atto beneficerà di tutte gli strumenti di protezione e gli indennizzi ivi previsti).

Art. 4 – Dichiarazioni e garanzie

4.1. Il Cedente dichiara che i crediti ceduti sono nella sua piena ed esclusiva titolarità e disponibilità e non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsivoglia natura.

4.2. I Cessionari prendono atto e accettano che:

(a) l'adempimento da parte del GSE delle obbligazioni di pagamento dei crediti ceduti è subordinata all'osservanza delle condizioni elencate in Convenzione, salvo quanto espressamente derogato con il presente atto.

(b) l'accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà di GSE di opporre loro, per il tramite dell'Agente Cessionario, la compensazione che avrebbe potuto opporre al Cedente.

4.3. I Cessionari dichiarano altresì di conoscere che:

- a) i crediti ceduti derivano dal riconoscimento al Cedente della Tariffa Onnicomprensiva a fronte dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto meglio individuato in Convenzione;
- b) il pagamento della Tariffa Onnicomprensiva, ovvero dei crediti ceduti con il presente atto, verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigenti.

Art. 5 – Pagamenti

OPZIONE 1

5.1 Fermo quanto previsto dalla Convenzione, il Cedente è consapevole che i crediti ceduti dovranno essere pagati dal GSE direttamente in favore dell'Agente Cessionario, che opera in nome e per conto dei Cessionari, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a.....

Codice IBAN

5.2. E' facoltà dell'Agente Cessionario poter modificare il numero di conto corrente sul quale dovranno essere pagati i crediti, mediante comunicazione al GSE con lettera raccomandata A/R.

OPZIONE 2 – CON MANDATO ALL'INCASSO

5.1. Ferma restando la titolarità dei crediti ceduti in capo ai Cessionari questi, per il tramite dell'Agente Cessionario, conferiscono contestualmente con il presente atto mandato all'incasso al Cedente di ricevere, in nome e per conto dei Cessionari, il pagamento dei crediti ceduti.

5.2. Per effetto del mandato di cui all'Articolo 5.1 che precede, il pagamento dei crediti dovrà essere effettuato dal GSE, fino a quando tale mandato non sia revocato come previsto al successivo articolo

5.3 esclusivamente sul conto corrente intestato al Cedente codice IBAN n.....

5.3. E' facoltà dell'Agente Cessionario revocare il mandato di cui al precedente articolo 5.1 in ogni momento a propria discrezione con atto avente la stessa forma del presente contratto, recante il mandato all'incasso, debitamente notificato al GSE con raccomandata A/R.

5.4. E' facoltà dell'Agente Cessionario poter modificare il numero di conto corrente sul quale dovranno essere pagati i crediti, mediante comunicazione al GSE con lettera raccomandata A/R.

Art. 6 – Retrocessione dei crediti

6.1. L'eventuale retrocessione dei crediti residui al Cedente dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati in Convenzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata sottoscritta da tutti i Cessionari .

6.2. I Cessionari per il tramite dell'Agente Cessionario prendono atto ed accettano, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, che alcuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE in caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell'atto di retrocessione dei crediti.

Art. 7 – Durata

7.1 Il presente atto e tutti i diritti e le facoltà dei Cessionari e, per questi, dell'Agente Cessionario, scaturenti dal presente Atto rimarranno validi ed efficaci fino alla data in cui l'Agente Cessionario notifichi al GSE l'atto di retrocessione, come previsto al precedente articolo 6.

Art. 8 – Spese ed oneri fiscali

8.1. Tutte le spese e gli oneri, anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette, presenti o future, relativi o connessi con il presente atto di cessione dei crediti sono a carico del Cedente.

Art. 9 – Legge applicabile e foro competente

9.1. Il presente atto di cessione e i rapporti da esso scaturenti sono regolati dalla legge italiana.

9.2. Il foro di è competente in via esclusiva per la risoluzione di ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione al presente atto di cessione di crediti o comunque ad esso collegata o connessa, ogni altro foro escluso.

Art. 10 – Comunicazioni

10.1. Ogni comunicazione tra le Parti, inerente al presente atto di cessione dei crediti, dovrà essere fatta in forma scritta ed essere inviata con lettera raccomandata ai seguenti indirizzi:

(i) se diretta al Cedente: in (....), Via n.CAP...., nella persona del

(ii) se diretta ai Cessionari: in (inserire i dati dell'Agente Cessionario.....(....), Via, n.CAP....., nella persona del

(iii) se diretta al Gestore dei Servizi Energetici - GSE SpA: in Viale Maresciallo Pilsudski n.92, 00197 Roma.

Ovvero a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

Cedente: (inserire indirizzo posta elettronica).....

Agente Cessionario: (inserire indirizzo posta elettronica).....

10.2. Le comunicazioni si intenderanno effettuate alla data di ricezione da parte dell'Agente Cessionario.

Art. 11 – Notifica della cessione

11.1. Il presente atto di cessione verrà notificato al GSE, a tutti gli effetti di legge, tramite lettera raccomandata, da parte dell'Agente Cessionario, con avviso di ricevimento nel testo che qui si allega sub All. "B" e dovrà essere accompagnato dall'esplicito consenso:

- al trattamento dei dati personali del Cedente – come previsto dall'art. 23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al Cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (All. "C");
- al trattamento dei dati personali del Cessionario (All. "D") per le medesime finalità, propedeutiche ai singoli pagamenti derivanti dalla presente cessione.

Art. 12 – Efficacia della cessione

12.1. Le Parti concordano che il presente atto è efficace nei confronti del GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di quest'ultimo subordinata all'insussistenza di situazioni di inadempienza in capo al cedente a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

12.2. Le Parti autorizzano il GSE ad inviare la comunicazione di accettazione a mezzo posta elettronica agli indirizzi riportati al paragrafo 10.1 del presente atto.

Data

[Firme autenticate dal Notaio]

Firma del Cedente

Firma dell'Agente Cessionario (anche in nome e per conto dei Cessionari)

L'Agente Cessionario approva in proprio e in nome e per conto di tutti i cessionari specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, Codice Civile e delle disposizioni emanate dalle Autorità Creditizie le seguenti clausole:

- (i) Art. 3 (Mandato all'Agente Cessionario)
- (ii) Art. 4 (Dichiarazioni e Garanzie)
- (iii) Art. 6 (Retrocessione dei crediti)
- (iv) Art.9 (Legge applicabile e Foro Competente)
- (v) Art. 12 (Efficacia della cessione)

[Firme autenticate dal Notaio]

Firma dell'Agente Cessionario
